



ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

REGOLAMENTO PER LE TARIFFE

ANNO 2002

**REGOLAMENTO PER LE TARIFFE DEL
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (ENAC)**

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Applicabilità

1. Il presente regolamento si applica alle prestazioni istituzionali di cui agli articoli seguenti alle quali l'ENAC provvede nel territorio nazionale.
2. Per le prestazioni all'estero si applicano le tariffe del presente regolamento che possono essere maggiorate sino ad un massimo di dieci volte, secondo coefficienti deliberati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, con riferimento all'importanza ed all'onere della prestazione, qualora tali coefficienti non siano esplicitamente indicati nel presente regolamento.
3. I valori dei coefficienti **p**, che figurano nelle varie tariffe, sono fissati periodicamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, su proposta del Direttore Generale.(vedi All.to 1) e trasmessi al Ministero vigilante per l'approvazione di concerto con il Ministero del Tesoro.

ART. 2

Prestazioni non previste

1. I diritti che competono all'Ente per eventuali prestazioni non espressamente previste dalle tariffe del presente regolamento sono determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC in base a criteri analogici.

ART. 3

Preventivo deposito dei diritti

1. I competenti uffici dell'ENAC possono esigere il preventivo deposito del presumibile ammontare dei diritti e delle spese inerenti la prestazione richiesta.
2. Il preventivo deposito è comunque richiesto nei riguardi degli utenti precedentemente incorsi in inadempienze od in ritardo nei pagamenti dovuti all'Ente.

ART. 4
Pagamento delle fatture

1. Il pagamento delle fatture emesse dall'ENAC deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, è dovuto l'interesse di mora pari al saggio legale oltre all'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria.
3. Non sono dovuti importi di mora inferiori a €10,33.
4. Decorsi ulteriori trenta giorni senza che la fattura sia stata pagata sarà dato inizio alla procedura di recupero crediti tramite ufficio legale.
5. Resta comunque salva la facoltà dell'ENAC, per i casi di inadempienza nel pagamento delle fatture, rifiutare il rilascio delle certificazioni, approvazioni, autorizzazioni o degli altri documenti richiesti ovvero non effettuare la convalida ovvero dichiararne la decadenza per morosità.

ART. 5
Prestazioni non effettuate o completate

1. I diritti stabiliti dal presente regolamento ed il rimborso delle spese competono all'ENAC anche se la prestazione, sia essa necessaria o richiesta, non sia stata effettuata completamente, ovvero non sia stato effettuato il collaudo finale, ovvero non sia rilasciato alcun documento da parte dell'Ente e ciò sia dipeso dal comportamento del richiedente.

ART. 6
Disposizioni attuatorie - Controversie

1. Il Direttore Generale è l'organo dell'ENAC competente ad impartire le disposizioni generali di attuazione del presente regolamento ed a risolvere le eventuali questioni controversie circa la sua applicazione.

ART. 7
Reclami

1. I reclami, diretti ad ottenere il rimborso di somme che gli utenti ritengano indebitamente pagate sono rivolti al Direttore Generale che provvede, previa istruttoria dei competenti uffici, entro sessanta giorni dal ricevimento del reclamo.

ART. 8
Spese

1. I diritti per le prestazioni dell'ENAC sono comprensive delle spese per il rilascio dei relativi documenti mentre non coprono, salva espressa eccezione, le spese relative alle prestazioni tecniche ed amministrative indicate al comma 2.
2. In particolare sono a carico degli utenti:
 - a) diarie e spese di accesso del personale incaricato;
 - b) piccole spese diverse (postali, telefoniche, etc.) da liquidarsi nella misura forfettaria del due per cento dei diritti;
 - c) spese di laboratorio;
 - d) spese di copia e di stampa;
 - e) spese per marche da bollo o per concessioni governative da applicare ai certificati, documenti, ricevute, etc., secondo le prescrizioni di legge in materia.

ART. 9
Arrotondamenti

1. L'importo di ciascuna fattura è arrotondato alle mille lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti, rispettivamente, di frazioni fino a L. 500 o superiori a L.500.

PARTE SECONDA
DIRITTI SULLA SORVEGLIANZA DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE

ART. 10
Aeromobili

1. La seguente tariffa A indica i diritti relativi alla sorveglianza di costruzione ed al collaudo degli aeromobili. Ai fini del presente regolamento il peso massimo di decollo di un aeromobile è definito dalle pertinenti norme in vigore.

TARIFFA A
(COSTRUZIONE E COLLAUDO AEROMOBILI)

I diritti della presente tariffa sono determinati, in funzione del peso massimo di decollo W dell'aeromobile, dalla relazione:

$$D = p_A * c * W$$

dove:

$$c = 296.670 * \ln W - 1.880.010 \quad \text{per } 1000 \leq W \leq 12.000 \text{ kg}$$

(per pesi minori di 1000 kg si assume per W il valore pari a 1000)

$$c = 3.088.800 * W^{-0,133} + 20.900 \quad \text{per } W > 12.000 \text{ kg}$$

moltiplicata per i seguenti coefficienti pertinenti la natura delle operazioni e la specie dell'aeromobile.

1- per gli aeromobili sottoposti alla sorveglianza di costruzione e collaudo:
coefficiente 1

2 -per gli aeromobili sottoposti al collaudo senza la sorveglianza di costruzione:
coefficiente 0,5

3 -per gli aeromobili sottoposti alla sorveglianza di costruzione ma non al collaudo
coefficiente 0,9

4 -per gli aeromobili sottoposti al collaudo finale e già sottoposti alla sorveglianza di costruzione:
coefficiente 0,35

5 - per gli aeromobili di costruzione "amatoriale":
coefficiente 0,7

6 -per velivoli ed alianti
coefficiente 1

7 -per elicotteri, convertiplani, VTOL e simili:
coefficiente 2,5

2. Sono compresi i diritti sulla sorveglianza della costruzione e collaudo, o i diritti di accettazione, dei motori, delle eliche, dei materiali, delle parti, delle pertinenze e degli accessori installati sull'aeromobile.
3. I diritti dell'ENAC per le operazioni di sorveglianza di costruzione e collaudo di aeromobili di specie diversa da quelle sopra indicate sono determinati in applicazione dell'art. 20 del presente regolamento. Detti diritti non possono però essere inferiori al doppio della tariffa precedentemente indicata, riferita alla sola natura delle operazioni.

ART. 11

Motori

1. La seguente tariffa B indica i diritti relativi alla sorveglianza di costruzione ed al collaudo dei motori. La tariffa è determinata in funzione della potenza massima o della spinta statica massima, quali risultano dalle caratteristiche di omologazione, in base alla seguente relazione moltiplicata per i coefficienti pertinenti la natura dell'operazione tecnica compiuta dall'ENAC.

TARIFFA B	
(COSTRUZIONE E COLLAUDO MOTORI)	
$D = p_b * c * (P \text{ o } S)$	
dove: $c = 500.000$ per turboalberi (elicotteri).	
$c = 300.000$ per turboeliche e turbogetti	
$c = 200.000$ per motori alternativi	
$P =$ potenza (hp) ^(*)	
$S =$ spinta (kg) ^(*)	
^(*) quale applicabile in funzione del tipo di propulsione	
1 -per la sorveglianza di costruzione e collaudo:	coefficiente 1
2 -per il solo collaudo:	coefficiente 0,50
3 -per la sola sorveglianza di costruzione:	coefficiente 0,90

2. Sono compresi i diritti sulla sorveglianza della costruzione e collaudo, o i diritti di accettazione, degli accessori installati sul motore.

ART. 12

Eliche

1. La seguente tariffa C indica i diritti relativi alla sorveglianza di costruzione ed al collaudo delle eliche. La tariffa è determinata in funzione della potenza massima di impiego, quale risulta dalle caratteristiche di omologazione, dalla seguente relazione moltiplicata per i coefficienti appresso specificati pertinenti la natura dell'operazione tecnica compiuta dall'ENAC.

TARIFFA C	
(COSTRUZIONE E COLLAUDO ELICHE)	
$D = p_c * 35.000 * P$	
dove: P = potenza (hp)	
1 - per la sorveglianza di costruzione e il collaudo:	coefficiente 1
2 - per il solo collaudo:	coefficiente 0,50

2. Sono compresi i diritti sulla sorveglianza della costruzione e collaudo, o i diritti di accettazione, degli accessori installati sull'elica.
3. I diritti derivanti dall'applicazione della presente tariffa non possono comunque essere inferiori a €77,47 per ciascuna operazione.

ART. 13

Omologazione Aeromobili Motori ed Eliche

1. I diritti per la omologazione di aeromobili, motori ed eliche sono determinati in applicazione dell'art. 20 del presente regolamento. Tali diritti non possono comunque essere inferiori a 10 volte i diritti di cui, rispettivamente, alle tariffe A (art. 10), B (art. 11), C (art. 12), riferiti alla sorveglianza di costruzione e collaudo.
2. Qualora, per lo svolgimento del procedimento di certificazione che conduca al rilascio di un nuovo certificato di omologazione, vengano utilizzati in misura preponderante gli accertamenti effettuati per la certificazione di un precedente modello di aeromobile, motore od elica dello stesso costruttore, non si applica il minimo previsto, di cui al precedente comma. Il Direttore Generale adotta le disposizioni per l'applicazione del presente comma.
3. Qualora la omologazione sia rilasciata sulla base della certificazione del tipo rilasciata da autorità di Paesi con i quali esista accordo bilaterale o multilaterale sull'accettazione reciproca delle certificazioni di navigabilità, o comunque speciali accordi, non si applica il minimo di cui al primo comma.

4. Qualora l'omologazione sia rilasciata congiuntamente a quelle rilasciate dalle singole Autorità JAA facenti parte degli accordi di cui all'allegato 1 al regolamento (CEE) n. 3922/91 del 16.12.1991, il minimo di cui al primo comma è ridotto ad un diciottesimo, con un massimo di € 129.114,22 nel caso di aeromobili e di € 25.822,84 nel caso di motori, fatta eccezione per l'omologazione di quei prodotti nazionali, i cui accertamenti di omologazione sono demandati dalla JAA all'ENAC, nel quale caso il minimo di cui al primo comma, si applica per intero.

ART. 14

Pertinenze, Accessori, Parti di Ricambio ed altri Prodotti

1. I diritti per l'omologazione e per la sorveglianza delle parti sono determinati in applicazione dell'art. 20; non possono essere comunque inferiori all'importo derivante dall'applicazione della tariffa D.
2. La seguente tariffa D indica i diritti relativi alla omologazione ed alla sorveglianza della costruzione o al collaudo delle pertinenze, degli accessori, delle parti di ricambio e degli altri prodotti.

TARIFFA D

(PERTINENZE, ACCESSORI, PARTI DI RICAMBIO ED ALTRI PRODOTTI)

1 - Per le operazioni inerenti la omologazione, i diritti sono calcolati in base alla seguente relazione con un minimo di €516,45:

$$D = f * V$$

dove:

$f = 0,15 + 13,6 / (15 + V/10^6)$ sino al valore minimo pari a 0,25

V = valore del prodotto in lire.

Qualora l'omologazione sia rilasciata sulla base della certificazione di tipo di autorità di Paesi con i quali esista accordo bilaterale o multilaterale sull'accettazione reciproca delle certificazioni di navigabilità, o comunque speciali accordi, i diritti sono determinati in base all'art. 20; non possono comunque essere inferiori al 25 per cento dei diritti sopra determinati escluso il minimo.

2 - Per le operazioni inerenti la sorveglianza di costruzione o il collaudo della produzione di serie, i diritti sono determinati dalla seguente relazione:

$$D = p_D * V$$

dove: V = valore in lire della produzione per cui l'impresa ha ottenuto dall'ENAC l'abilitazione

3 - Il valore V da introdurre nelle formule è attestato con fattura o dichiarazione di responsabilità da parte della Ditta richiedente, ferma restando la possibilità di esame di congruità da parte dell'Ente.

ART. 15
Costruzioni per l'estero in Coproduzione o Subfornitura

1. Nel caso di progetti multinazionali in base ai quali è assegnata in quota parte a costruttori italiani la progettazione e la costruzione di aeromobili, talchè i costruttori stessi assumano la qualità di coproduttori anzichè di subfornitori, alla quota di prodotto fornito, in luogo della tariffa D, si applica la tariffa A con coefficiente 1, in percentuale pari a quella di partecipazione al progetto.
2. Per la determinazione dei relativi diritti, in luogo della quantità $c * W$ deve essere riportato, se maggiore, il valore, accertati dall'ENAC, dell'aeromobile.
3. Qualora anche il progetto sia oggetto del controllo ENAC, si applicano i diritti di cui all'art.13 con la medesima percentuale di cui prima. Quanto sopra si applica soltanto nei casi in cui lo Stato italiano non sia da considerarsi Stato di costruzione ai sensi dell'annesso 8 ICAO.
4. Per la progettazione e la costruzione di motori, eliche o parti da parte di costruttori italiani in coproduzione, si applica la tariffa D relativamente al valore della coproduzione.
5. Ai fini degli accertamenti in sede di prima certificazione o di sorveglianza condotti dall'ENAC sulla organizzazione dell'impresa relativamente alla produzione oggetto del presente articolo, sono dovuti i diritti di cui all'art.27 nella misura del 25 per cento.

ART. 16
Progetti di modifica

1. Per l'approvazione di progetti di modifica degli aeromobili ovvero di parti o elementi di aeromobili, motori, eliche o prodotti aeronautici competono all'ENAC i diritti di cui all'art.20.

ART. 17
Importazioni

1. Per gli aeromobili, i gruppi motopropulsori, parti staccate, parti di ricambio, prodotti aeronautici e loro parti, importati in Italia sono dovuti all'ENAC, da parte dell'acquirente, i diritti di accettazione stabiliti dalla seguente tariffa E ed eventualmente dall'art.19.

Tariffa E **(Accettazione)**

1.1. Quando con l'ente di classificazione del paese di provenienza sono stati stipulati appositi accordi, competono all'ENAC gli importi stabiliti dalle tariffe e condizioni all'uopo convenute.

1.2. Eliche

Nel caso di importazione, competono all'ENAC i diritti di accettazione determinati in lire, in base al valore V espresso in milioni di lire dell'oggetto nuovo, se trattasi di elica, dalla relazione:

$$D = p_E * 10^5 * [5 + 600 / (V+15)] * V$$

I diritti non possono, comunque, essere inferiori ai pertinenti diritti di cui al precedente articolo 12, riferiti alla sorveglianza di costruzione e collaudo, ridotti del 50 per cento.

1.3. Motori

Nel caso di motore importato, competono all'ENAC i diritti di accettazione riferentisi alla sorveglianza di costruzione e collaudo, introducendo nella formula, prevista dall' articolo 11, in sostituzione dell'analogo coefficiente "p", i seguenti:

PeB1 per turboalberi (elicotteri)

PeB2 per turboeliche e turbogetti

PeB3 per motori alternativi

1.4. Aeromobili

Nel caso di aeromobile importato competono all'ENAC i diritti di accettazione determinati, in funzione del peso massimo al decollo W dell'aeromobile, in base alla relazione:

$$D = p_{eA} * W * 10^3$$

1.5. Aeromobili, motori ed eliche in locazione

1.5.1. Per l'approvazione alla locazione da parte di esercenti italiani di aeromobili non immatricolati in Italia, o di motori o eliche di proprietà straniera, competono all'ENAC i pertinenti diritti di cui al precedente comma 1.4 oppure 1.3 oppure 1.2 quale applicabili.

1.5.2. Nel caso di locazione di aeromobili, della durata massima di un anno, i diritti di accettazione di cui al precedente comma **1.4** sono ridotti a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di impiego autorizzato. La frazione di mese va computata come mese intero.

1.5.3. Nel caso di locazione, della durata massima di un anno, di motori di proprietà straniera i diritti di cui al precedente comma **1.3** sono ridotti a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di impiego autorizzato. La frazione di mese va computata come mese intero.

1.5.4. Qualora successivamente avvenga l'importazione definitiva del prodotto dovrà essere corrisposto il residuo diritto a conguaglio dell'intero diritto previsto dalla tariffa vigente.

1.5.5. Per il benessere all'impiego da parte di esercenti italiani di aeromobili:

- a) già immatricolati in Italia e successivamente esportati ed immatricolati fuori dall'Italia ;
- b) già immatricolati fuori dall'Italia e successivamente reimmatricolati in altra nazione estera, riutilizzati in Italia purché siano rimasti, senza soluzione di continuità sotto la sorveglianza dell'ENAC e presso lo stesso esercente, sono dovuti i diritti previsti dall'art. 20.

1.6 Aeromobili in noleggio

1.6.1 Per gli accertamenti effettuati per l'approvazione del noleggio da parte di esercenti italiani di aeromobili immatricolati fuori dell'Italia, competono all'ENAC i pertinenti diritti di cui al precedente comma 1.3.1 ridotti del 60 per cento. I suddetti diritti non si applicano per l'approvazione del noleggio di durata non superiore a cinque giorni consecutivi.

1.6.2 I diritti per l'approvazione del noleggio da parte di esercenti italiani di aeromobili immatricolati fuori dall'Italia per attività di lavoro aereo di carattere eccezionale sono determinati a norma dell'art. 20.

ART. 18

Trasferimento aeromobili di Stato

1. Per le operazioni inerenti il rilascio di certificati dell'ENAC agli aeromobili di Stato di cui all'art.748 del codice della navigazione da immatricolare nel R.A.N., nonchè a motori ed eliche destinati o appartenenti a detti aeromobili e da immettere all'impiego su aeromobili immatricolati nel R.A.N., si applicano i diritti di cui al precedente art.17, Tariffa E..

ART. 19

Accertamenti e prove integrative

1. Qualora la procedura di accettazione comporti, a giudizio dell'ENAC, l'esecuzione di accertamenti e prove integrative, i diritti relativi alle maggiori prestazioni sono determinati a norma dell'art.20.

ART. 20

Diritti di Prestazione

TARIFFA F

Nei casi in cui si fa rinvio al presente articolo, è dovuto all'ENAC un diritto fisso di **€69,72** per ogni ora, o frazione di ora, di prestazione.

PARTE TERZA

DIRITTI SULLA SORVEGLIANZA DEGLI AEROMOBILI IN ESERCIZIO

ART. 21

Aeromobili eserciti in servizi di trasporto aereo aventi capacità superiore a 30 posti per passeggeri o carico pagante superiore a 3400 Kg.

1. I diritti annui dell'ENAC per le operazioni inerenti la sorveglianza in esercizio, ivi comprese le visite e le ispezioni straordinarie e l'eventuale rinnovo della validità del Certificato di Navigabilità degli aeromobili di esercenti di trasporto aereo aventi capacità superiore a 30 posti per passeggeri o carico pagante superiore a 3400 kg, sono determinati, per ogni anno, per ciascun aeromobile e per ogni ora di volo dalla seguente tariffa G.
Nel computo delle ore di volo debbono essere incluse tutte quelle effettivamente totalizzate, per qualsiasi motivo, dall'aeromobile nell'anno.
2. I diritti annui non possono comunque essere inferiori per ciascun aeromobile al doppio dei diritti di cui all'articolo 25.
Il presente criterio va applicato al complesso degli aeromobili di uno stesso tipo dell'esercente. Il computo dei diritti per periodi di esercizio inferiori ad un anno solare viene effettuato per singolo aeromobile in dodicesimi.
I diritti annui non sono dovuti in caso di sospensione di validità del Certificato di Navigabilità per un periodo superiore all'anno solare.
Le ore di volo vanno computate secondo l'annesso 6 della Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale, Capitolo I, Definizioni, Tempo di volo, "Tempo totale dal momento in cui l'aeromobile comincia a muoversi con i propri mezzi allo scopo di decollare, fino al momento in cui si ferma al termine del volo".
La liquidazione dei diritti ha luogo a scadenza periodica anticipata, in ogni caso non superiore al trimestre, mediante acconti calcolati sull'ammontare delle ore di volo previste per l'anno a riferimento e successivo conguaglio dell'importo complessivo corrispondente alle ore totali effettive volate nell'anno medesimo.
3. Sono compresi nella tariffa G:
 - 3.1. i diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza sulla manutenzione, piccola manutenzione, riparazione e modificazione di cellule, motori, eliche, pertinenze ed accessori, i diritti relativi alle parti di ricambio degli stessi con esclusione dei motori e delle eliche, i diritti per la sorveglianza sulle operazioni di volo nonché i diritti accessori di cui all'art. 40.
 - 3.2. le spese dell'ENAC, ivi comprese quelle per ispezioni in volo anche se con atterraggio all'estero, con esclusione di quelle per prestazioni all'estero e per operazioni non previste dalla tariffa G.

4. Per le operazioni all'estero diverse da quelle relative agli scali ed alle avarie, fermo restando il disposto di cui al precedente art. 1, sono dovuti i diritti di cui al precedente art. 20.

TARIFFA G

G1. Per aeromobili con propulsione ad elica:

$$D = p_G * 8.100 * W^{0,6185}$$

dove: W = peso massimo di decollo (kg.)

G2. Per aeromobili con propulsione a reazione:

$$S < 5.000 \text{ kg} \quad D = p_G * 172 * W^{1,056}$$

$$S \geq 5.000 \text{ kg} \quad D = p_G * 99.000 * S^{0,4579}$$

dove: W = peso massimo di decollo (kg)

S = spinta massima complessiva di decollo (kg)

G3. Per elicotteri, convertiplani, VTOL e simili i diritti per ora di volo sono quelli determinati dalla relazione di cui al precedente punto 1 moltiplicata per il coefficiente 1,5.

ART. 22

Aeromobili classificati Trasporto Pubblico aventi capacità uguale o inferiore a 30 posti passeggeri o carico pagante uguale o inferiore a 3400 kg.

1. I diritti annui dell'ENAC per le operazioni inerenti la sorveglianza in esercizio, ivi comprese le visite e le ispezioni straordinarie e l'eventuale rinnovo della validità del certificato di navigabilità degli aeromobili classificati Trasporto Pubblico (TP ovvero TPP e TPm) aventi capacità uguale o inferiore a 30 posti passeggeri o carico pagante uguale o inferiore a 3400 kg sono determinati dal doppio dei diritti di cui all'art. 25 e corrisposti con i medesimi criteri.
2. Nei diritti del presente articolo sono inoltre compresi:
 - 2.1. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza sulla manutenzione, piccola manutenzione, riparazione e modificazione di cellule, motori, eliche, pertinenze ed accessori ed i diritti relativi alle parti di ricambio degli stessi con esclusione dei motori e delle eliche, nonché per la sorveglianza delle operazioni di volo
 - 2.2. Le spese dell'ENAC, ivi comprese quelle per ispezioni in volo anche se con atterraggio in paese estero, con esclusione di quelle per prestazioni effettuate all'estero.

3. Per le operazioni all'estero diverse da quelle relative agli scali e alle avarie, fermo restando il disposto di cui al precedente art. 1, sono dovuti i diritti di cui al precedente art. 20.
4. Per gli aeromobili immatricolati all'estero, utilizzati da esercenti italiani in locazione, il computo dei diritti decorre dalla data del primo rilascio di benestare all'impiego da parte dell'Ente purché l'aeromobile sia rimasto senza soluzione di continuità sotto la sorveglianza dell'ENAC.

ART. 23

Criteri di applicazione della Tariffa G

1. I diritti annui di cui al precedente art.21 non possono comunque essere inferiori per ciascun aeromobile al doppio dei diritti di cui all'art.25. Nel caso di aeromobili in esercizio ai titolari di licenze di esercizio di trasporto aereo, tale criterio va applicato al complesso degli aeromobili appartenenti ad uno stesso tipo, sempre che non si tratti di unico aeromobile del tipo, nel qual caso il presente articolo si applica se l'aeromobile è immesso in esercizio entro la prima metà dell'anno.

ART. 24

Liquidazione dei diritti Tariffa G

1. La liquidazione dei diritti di cui all'art.21 ha luogo a scadenza periodica anticipata, in ogni caso non superiore al trimestre, mediante acconti calcolati sull'ammontare delle ore di volo previste per l'anno a riferimento e successivo conguaglio dell'importo complessivo corrispondente alle ore totali effettive volate nell'anno medesimo.

ART. 25

Aeromobili classificati "Lavoro Aereo" e "Scuola"

1. I diritti annui per le operazioni inerenti la sorveglianza in esercizio, ivi comprese le visite e le ispezioni straordinarie e l'eventuale rinnovo della validità del certificato di navigabilità di aeromobili classificati Lavoro Aereo (La) e Scuola (Sc), sono determinati per ciascun aeromobile dalla seguente tariffa H, in funzione della potenza, o spinta massima complessiva di decollo dei gruppi motopropulsori certificata per l'aeromobile.

TARIFFA H

Per aeromobili di potenza o spinta non superiore a 9.700 hp o kg:

$$D = p_H * 10^6 * [70 + 0,25 (P \text{ o } S)]$$

Per aeromobili di potenza o spinta superiore a 9.700 hp o kg:

$$D = p_H * 10^6 * [1.525 + 0,1 (P \text{ o } S)]$$

dove: P=potenza massima complessiva di decollo (hp)

S=spinta massima complessiva di decollo (kg)

Nei diritti sopra specificati sono comprese le diarie e le spese di accesso.

Per elicotteri, convertiplani VTOL e simili la tariffa H va moltiplicata per il fattore 1,5.

2. I diritti annui vanno corrisposti, per la durata di validità del certificato di navigabilità, alla scadenza degli intervalli di dodici mesi successivi alla data di rilascio del certificato, all'atto del suo rinnovo ed alla scadenza degli intervalli successivi di dodici mesi da tale data.
3. I diritti annui non sono dovuti in caso di sospensione della validità del certificato di navigabilità per un intervallo superiore ai dodici mesi di cui al comma precedente.
4. I diritti sono ridotti del 40 per cento, per gli aeromobili classificati Scuola (Sc) o adibiti al traino alianti in esercizio agli Aero Club ed autorizzati dall'ENAC, e per gli aeromobili in esercizio all'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia.
5. Ai sensi del precedente art. 5, nel caso che la prestazione non porti al rinnovo della validità del certificato di navigabilità, i diritti sono determinati in applicazione dell'art. 20; l'importo complessivo dei diritti così determinato e delle relative spese non può superare l'importo risultante dall'applicazione della presente tariffa.
6. I diritti di cui al comma precedente si applicano anche per le operazioni relative al ripristino della validità sospesa del certificato di navigabilità.
7. Nel caso di prestazioni all'estero, fermo restando il disposto di cui al precedente art. 1, ai diritti di cui al presente articolo devono essere aggiunte le diarie e le spese di accesso.

ART. 26

Aeromobili non classificati TP, La o Sc

1. I diritti per le operazioni inerenti il rinnovo annuale del certificato di navigabilità di aeromobili non classificati TP, TPP, TPm, La o Sc sono determinati dalla tariffa H, in funzione della potenza o spinta massima complessiva di decollo dei gruppi motopropulsori.

2. I diritti per le operazioni inerenti il rinnovo del certificato di navigabilità a scadenza triennale sono determinati dalla tariffa H, moltiplicata per il fattore 2 e sono dovuti all'inizio di ogni triennio.
3. Per la determinazione dei diritti degli aeromobili appartenenti alle seguenti tipologie: aeroplani di privati classificati esclusivamente turismo (TM) ed eserciti da privati di peso massimo certificato non superiore a 2.700 Kg., alianti, motoalianti e aerostati, "aeromobili da amatore", aeromobili storici, cioè costruiti da almeno 35 anni, come risulta dalla specifica di navigabilità allegata al certificato di navigabilità, si applica la tariffa H con il coefficiente p_H ridotto del 70%.
4. I diritti di cui al comma precedente sono ridotti di un ulteriore 20% per gli "aeromobili da amatore" e storici, così come definiti nel comma precedente, di proprietà dei soci del Club Aviazione Popolare.
5. Ai sensi dell'art. 5, nel caso in cui la prestazione non porti al rinnovo della validità del certificato di navigabilità, i diritti sono determinati in applicazione dell'art. 20; l'importo complessivo dei diritti così determinati e delle relative spese non può superare l'importo risultante dall'applicazione della tariffa H.
6. I diritti di cui al comma precedente si applicano anche per le operazioni relative al ripristino della validità del certificato di navigabilità sospeso.
7. Nel caso di prestazioni fuori dall'Italia, fermo restando il disposto di cui all'art. 1, ai diritti di cui al presente articolo devono essere aggiunte le diarie e le spese di accesso.
8. Nel caso di variazione di classifiche d'impiego durante il periodo di validità del certificato di navigabilità si applica quanto segue:
 - 8.1 aeromobili aventi certificato di navigabilità triennali che vengono classificati Trasporto Pubblico. L'applicazione dell'articolo 22 decorre dalla scadenza dell'intervallo successiva alla data di cui all'art. 25 di variazione di classifica di impiego. Qualora la variazione sia avvenuta nel 1° semestre di detto intervallo si procederà alla fatturazione del diritto per l'intero periodo pregresso.
 - 8.2 aeromobili aventi certificato di navigabilità triennale, che vengono classificati La o Sc. Si applica l'art. 25 a decorrere dall'ultimo degli intervalli di dodici mesi, nell'ambito della validità triennale del certificato, previsti da detto articolo. Qualora la variazione di classifica di impiego sia avvenuta nell'ultimo semestre del periodo di validità del C.N. non si dà luogo a quanto sopra.

PARTE QUARTA

DIRITTI PER LE LICENZE E LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEL PERSONALE

ART. 27

Licenze e Certificazione delle Imprese e del Personale

1. I diritti per la certificazione delle Imprese e del Personale sono determinati in applicazione dell'art. 20 del presente Regolamento, ad eccezione delle licenze ed abilitazioni per il personale navigante disciplinate dall'art. 38.
2. I diritti per le prestazioni relative al rilascio ed al rinnovo delle approvazioni delle specifiche idoneità tecniche ed operative dell'impresa, nonché alle variazioni delle documentazioni tecniche ed operative attinenti alla certificazione d'impresa sono determinati in applicazione dell'art. 20.
3. I diritti di cui ai commi 1 e 2 precedenti non possono comunque essere inferiori ai valori derivanti dalla applicazione delle rispettive tariffe di cui agli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 della presente Parte Quarta per ciascun tipo di prestazione.
4. I diritti per l'estensione delle licenze o certificazioni già rilasciate sono determinati in applicazione dell'art. 20 del presente regolamento; essi non possono superare quelli di rilascio.
5. Nel caso di passaggio dell'impresa da minore a maggiore, i diritti di estensione sono pari a quelli di rilascio per impresa maggiore detratti quelli eventualmente pagati come impresa minore.
6. I diritti minimi dell'estensione o del passaggio sono rapportati alla quota parte del periodo di validità residua della licenza o del certificato certificato.
7. Ai suddetti diritti vanno aggiunti i diritti per le prestazioni all'estero determinati, fermo restando il disposto di cui al precedente art. 1, in applicazione dell'art.20 del presente regolamento.
8. I diritti per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni, convalide e certificazioni di imprese estere sono pari a quelli della certificazione di imprese maggiori. Il coefficiente maggiorativo previsto dall'art. 1 secondo comma è pari ad 1.

ART. 28

Liquidazione dei diritti per Imprese di costruzione e manutenzione

1. Per le imprese certificate nella categoria costruzione di aeromobili e, se autorizzate alla emissione dei certificati di approvazione di parti, e per le imprese certificate nella categoria manutenzione, la liquidazione dei diritti di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 27 ottavo comma ha luogo a scadenza periodica anticipata, in ogni caso non superiore al trimestre, mediante acconti calcolati con riferimento alla produzione prevista per l'anno a riferimento e successivo conguaglio da farsi alla fine dell'anno o, se del caso, alla scadenza dei periodi adottati per la corresponsione degli acconti.

ART. 29

Organizzazione per la progettazione - DOA

1. I diritti minimi per il riconoscimento della “Organizzazione per la Progettazione” - DOA di aeromobili, motori ed eliche, approvati secondo quanto previsto dalla Sottoparte JA della JAR21 sono determinati dalla seguente:

TARIFFA I _{DC}	
Imprese minori:	
Rilascio	$D = p_{DC} * 10^9$
Rinnovo	$D = p_{DC} * 0.4 * 10^9$
Imprese maggiori:	
Rilascio	$D = p_{DC} * 5 * 10^9$
Rinnovo	$D = p_{DC} * 2 * 10^9$

2. Ai fini del presente articolo sono considerate maggiori le imprese il cui personale dirigenziale e tecnico addetto alle attività certificate superi le 15 unità.
3. Per le organizzazioni per la progettazione approvate secondo quanto previsto dalla Sottoparte JB della JAR21 o detentrici di autorizzazioni JTSO o di certificati di omologazione supplementare (COTS), i corrispondenti diritti minimi sono ridotti del 10 %.

ART. 30
Organizzazione per la produzione - POA

1. I diritti minimi per il riconoscimento della “Organizzazione per la produzione” - POA delle imprese di costruzione di aeromobili, motori ed eliche approvate secondo quanto previsto dalla Sottoparte G della JAR21, sono determinati dalla seguente:

TARIFFA I_{PC}		
Imprese minori:		
Rilascio		$D = p_{PC} * 10^9$
Rinnovo		$D = p_{PC} * 0.4 * 10^9$
Imprese maggiori:		
Rilascio		$D = p_{PC} * 5 * 10^9$
Rinnovo		$D = p_{PC} * 2 * 10^9$

2. Ai fini del presente articolo sono considerate maggiori le imprese il cui personale dirigenziale e tecnico addetto alle attività certificate superi le 30 unità.
3. Per le imprese di costruzione di parti e componenti i corrispondenti diritti minimi sono ridotti del 10%.

ART. 31
Imprese di costruzione riconosciute secondo Sottoparte F della JAR 21 o certificate secondo Regolamento Tecnico ENAC

1. I diritti minimi per il riconoscimento delle imprese di costruzione degli aeromobili, motori ed eliche autorizzate tramite lettera rilasciata secondo quanto previsto dalla Sottoparte F della JAR 21 o certificate secondo Regolamento Tecnico ENAC sono determinati dalla seguente:

TARIFFA I_{LC}		
Imprese minori:		
Rilascio		$D = p_{LC} * 10^9$
Rinnovo		$D = p_{LC} * 0.4 * 10^9$
Imprese maggiori:		
Rilascio		$D = p_{LC} * 5 * 10^9$
Rinnovo		$D = p_{LC} * 2 * 10^9$

2. Ai fini del presente articolo sono considerate maggiori le imprese il cui personale dirigenziale e tecnico addetto alle attività certificate superi le 30 unità.

3. Per le imprese di costruzione di parti e componenti i corrispondenti diritti minimi sono ridotti del 10%.

ART. 32

Imprese di manutenzione, Centri Verifica e Ripiegamento Paracadute, Laboratori

1. I diritti minimi per il riconoscimento della idoneità dell'impresa ad effettuare la manutenzione di aeromobili, motori, eliche, parti dei CVRP e dei Laboratori, sono determinati dalla seguente:

TARIFFA I _{LM}	
Imprese minori:	
Rilascio	$D = p_{LM} * 10^9$
Rinnovo	$D = p_{LM} * 0.4 * 10^9$
Imprese maggiori:	
Rilascio	$D = p_{LM} * 5 * 10^9$
Rinnovo	$D = p_{LM} * 2 * 10^9$

2. Ai fini del presente articolo sono considerate maggiori le imprese il cui personale dirigenziale e tecnico addetto alle attività certificate superi le 15 unità.
3. I diritti minimi dovuti dalle imprese minori che svolgono attività su aeromobili certificati nella categoria trasporto o commuter sono aumentati del fattore 3.75 sia nel caso di rilascio che di rinnovo.
4. I diritti minimi del presente articolo sono ridotti del 50 per cento per gli Aero Clubs, per i Clubs Aviazione Popolare, per i Centri Verifica e Ripiegamento Paracadute (CVRP) dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (ANPd'I) e di un ulteriore sconto del 25 per cento qualora i soggetti di cui sopra conseguano anche il CIT di Esercente ed effettuino piccola manutenzione. Le riduzioni dei diritti non si applicano agli Aero Clubs, ai Clubs Aviazione Popolare e CVRP dell'ANPd'I che effettuano lavori o servizi per conto terzi.
5. I diritti minimi sono ridotti del 30 per cento per le imprese di manutenzione diverse dalle categorie succitate riconosciute idonee ad effettuare soltanto interventi di piccola manutenzione o, se approvate secondo JAR 145, di line maintenance.

ART. 33
Imprese di addestramento tecnico

1. I diritti minimi per il riconoscimento dell'impresa ad effettuare l'addestramento del personale tecnico secondo JAR 147 sono determinati dalla seguente:

TARIFFA I_{AT}	
Imprese minori:	
Rilascio	$D = p_{LM} * 10^9$
Rinnovo	$D = p_{LM} * 0.4 * 10^9$
Imprese maggiori:	
Rilascio	$D = p_{LM} * 5 * 10^9$
Rinnovo	$D = p_{LM} * 2 * 10^9$

2. Ai fini del presente articolo sono considerate maggiori le imprese il cui personale dirigenziale e tecnico addetto alle attività certificate superi le 15 unità.
3. I diritti minimi del presente articolo sono ridotti del 50 per cento per le imprese certificate secondo JAR 145 ovvero JAR OPS 1 e/o 3 ovvero JAR 21 Sottoparte G.

ART. 34
Imprese di addestramento personale navigante

1. I diritti minimi per il riconoscimento dell'impresa ad effettuare l'addestramento del personale navigante sono determinati dalla seguente:

TARIFFA I_{AN}	
Imprese minori:	
Rilascio	$D = p_{LM} * 10^9$
Rinnovo	$D = p_{LM} * 0.4 * 10^9$
Imprese maggiori:	
Rilascio	$D = p_{LM} * 5 * 10^9$
Rinnovo	$D = p_{LM} * 2 * 10^9$

2. Ai fini del presente articolo sono considerate maggiori le imprese il cui personale dirigenziale e tecnico addetto alle attività certificate superi le 15 unità.
3. I diritti minimi del presente articolo sono ridotti del 50 per cento per le imprese in possesso di licenza di esercizio di trasporto aereo, lavoro aereo o scuola di pilotaggio e per le imprese di costruzione di cui agli artt. 30 e 31.

4. Il presente articolo entra in vigore con provvedimento del Direttore Generale in funzione della piena operatività di erogazione delle prestazioni da parte dell'Ente.

ART. 35

Esercenti

1. I diritti minimi per il riconoscimento ad una impresa della idoneità tecnica ed operativa quale esercente ed eventualmente ad effettuare sugli aeromobili eserciti la piccola manutenzione, qualora espressamente indicata, sono determinati dalla seguente:

TARIFFA I_{LE}	
Imprese minori:	
Rilascio	$D = p_{LE} * 10^9$
Rinnovo	$D = p_{LE} * 0.4 * 10^9$
Imprese maggiori:	
Rilascio	$D = p_{LE} * 5 * 10^9$
Rinnovo	$D = p_{LE} * 2 * 10^9$

2. Ai fini del presente articolo sono considerate maggiori le imprese il cui personale dirigenziale e tecnico addetto alle attività certificate superi le 15 unità.
3. I diritti minimi dovuti dalle imprese minori che svolgono attività con aeromobili certificati nella categoria trasporto o commuter sono aumentati del fattore 3.75 sia nel caso di rilascio che di rinnovo.
4. I diritti previsti dall'art. 27 e i diritti minimi del presente articolo sono ridotti del 50 per cento per gli Aero Clubs, i Clubs Aviazione Popolare e per gli Esercenti di Lavoro Aereo e/o Scuola che per dette attività impiegano non più di tre aeromobili dello stesso tipo.

ART. 36

Licenza di esercizio.

1. I diritti minimi per il rilascio o la revisione della licenza di esercizio di trasporto aereo, lavoro aereo e/o scuola di pilotaggio sono determinati nella misura del 10 per cento della corrispondente tariffa di cui all'art. 35.

ART. 37

Autorizzazioni ad esercenti esteri

1. I diritti per l'autorizzazione ad esercenti esteri ad effettuare attività di lavoro aereo sul territorio nazionale sono pari al 50% dei diritti di rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 36, considerando l'impresa di tipo maggiore

ART. 38
Licenze e certificazioni del Personale

1. I diritti minimi per la certificazione del personale tecnico sono determinati dalla seguente:

<p>TARIFFA I_p</p> <p>Rilascio: $D = p_p * 50 * 10^6$</p> <p>Rinnovo : $D = p_p * 10 * 10^6$</p>

2. I diritti per l'estensione delle certificazioni già rilasciate sono determinati in applicazione dell'art. 20 del presente regolamento; essi non possono superare i diritti di rilascio.
3. I diritti minimi per il rilascio ed il rinnovo della certificazione del personale delle imprese estere sono quelli della tariffa I_p. Il coefficiente maggiorativo previsto dall'art. 1 secondo comma è pari ad 1.
4. I diritti per il rilascio ed il rinnovo delle licenze ed attestati per il personale navigante sono pari a €51,64.
5. I diritti per il reintegro delle licenze ed attestati per il personale navigante sono pari ai diritti di rilascio.
6. Per ciascuna partecipazione agli esami teorici ai fini del rilascio, rinnovo e reintegro delle licenze, attestati e abilitazioni viene corrisposto all'ENAC un diritto di €51,64.
7. Per ciascuna prova di volo effettuata ai fini del rilascio, rinnovo e reintegro delle licenze ed attestati e abilitazioni viene corrisposto all'ENAC un diritto di €103,29.
8. Per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione a svolgere funzioni di esaminatore per licenze, attestati ed abilitazioni si applicano i diritti di cui ai precedenti commi 4, 5, 6 e 7 con un minimo di €258,22.
9. I diritti per il rilascio e rinnovo delle licenze di paracadutismo sono pari a quelli del solo comma 4.
10. I diritti per la convalida o la conversione di licenze ed attestati del personale navigante e delle relative abilitazioni conseguite all'estero sono pari ai diritti per le corrispondenti licenze, attestati ed abilitazioni rilasciate in Italia .
11. Il presente articolo entra in vigore con provvedimento del Direttore Generale in funzione della piena operatività di erogazione delle prestazioni da parte dell'Ente.

PARTE QUINTA

DIRITTI ACCESSORI

ART. 39

Abilitazione aeromobili - Prestazioni peritali

1. I diritti per la abilitazione degli aeromobili civili alle varie specie di navigazione, impiego o servizio e gli accertamenti tecnici concernenti variazioni da apportare al certificato di navigabilità sono determinati in applicazione dell'art.20 del presente regolamento.
2. I diritti per le prestazioni inerenti l'esercizio di funzioni tecnico-amministrative, scientifiche, statistiche, didattiche e similari sono determinati in applicazione dell'art. 20.
3. I diritti per le prestazioni inerenti l'esercizio di funzioni peritali nelle attività aeronautiche civili, meccaniche ed affini sono determinati con gli stessi criteri e nella misura percentuale massima di cui al primo comma art. 15 del D.P.R. 27 luglio 1988 n.352 (vedi Nota 1), successive modifiche ed integrazioni relativo ai compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.
4. I diritti di cui ai precedenti commi secondo e terzo non possono, comunque, essere inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dell'art.20.
5. Ai sensi, pertanto, del secondo, terzo co. dell'art.39 del Regolamento per le tariffe i diritti per le prestazioni peritali sono determinati nella misura percentuale come sottoelencata, con l'indicazione dei correttivi per scaglioni:

	scaglioni in euro		%	correttivi
fino a	€5.164,56		4,16	
da	€5.164,56	a €10.329,16	2,97	+ €61,45
da	€10.329,16	a €25.822,84	2,38	+ €122,40
da	€25.822,84	a €51.645,68	1,78	+ €277,33
da	€51.645,68	a €103.291,37	1,19	+ €582,04
da	€103.291,37	a €258.228,44	0,59	+ €1201,79
da	€258.228,44	a €516.456,89	0,149	+ €2340,58

(e non oltre)

Nota (1) Si riportano le disposizioni richiamate nel presente articolo 31, relative agli artt. 15, 1° co e 11 del D.P.R. 27.7.1988 n°352:

Art. 15

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art.11 e ridotto alla metà.

Art. 11

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

		fino a	€5.164,56	dal	4,16	al	8,33%
da	€5.164,57	e fino a	€10.329,16	dal	2,97	al	5,95%
da	€10.329,17	e fino a	€25.822,84	dal	2,38	al	4,76%
da	€25.822,85	e fino a	€51.645,68	dal	1,78	al	3,57%
da	€51.645,69	e fino a	€103.291,37	dal	1,19	al	2,38%
da	€103.291,38	e fino a	€258.228,44	dal	0,59	al	1,19%
da	€258.228,45	fino a	€516.456,89	dal	0,149	al	0,298%.

(e non oltre)

Omissis

ART. 40

Collaudi ed Ispezioni delle Stazioni Radio di Bordo

1. Le spese per le visite di collaudo delle stazioni radio di bordo e per il rilascio del relativo attestato di collaudo sono comprese nei diritti di sorveglianza di costruzione e collaudo degli aeromobili (Tariffa A) ovvero di accettazione (Tariffa E) quando applicabile.
2. Le spese per le visite di ispezione delle stazioni radio di bordo e per il rilascio delle attestazioni provvisorie di validità della licenza radio sono comprese nei diritti di sorveglianza in esercizio (Tariffa G o H quando applicabile).
3. Nell'ipotesi in cui le visite di collaudo e di ispezione delle stazioni radio non vengono effettuate contestualmente a quelle previste dai commi precedenti è dovuto all'ENAC un rimborso spese fisso di €103,29 per ciascun aeromobile visitato.
4. Il suddetto rimborso spese è comprensivo anche del costo per il rilascio delle relative attestazioni.
5. Per le spese di bollo l'ENAC esercita la rivalsa.

ART. 41

Dichiarazioni e duplicati di documenti

1. Per il rilascio di dichiarazioni, di duplicati di documenti su istanza di parte e per il rilascio di copie autentiche di documenti dell'ENAC compete un diritto fisso di €51,64.

ART. 42

Immatricolazione ed Esercenza degli Aeromobili

1. I diritti per la riserva delle marche per aeromobili da immatricolare nel Registro Aeronautico Nazionale (R.A.N.) sono pari a €51,64.
2. I diritti per l'iscrizione dell'aeromobile nel R.A.N. e per il rilascio del certificato di immatricolazione sono compresi nella Tariffa A (art. 10) per gli aeromobili di produzione nazionale e nella Tariffa E (art. 17) per gli aeromobili di produzione estera.

3. I diritti per l'annotazione dei diritti reali di proprietà, pignoramenti e sequestri nel R.A.N. e sul certificato di immatricolazione sono pari a €77,46 per ciascuna operazione.
4. I diritti per la cancellazione dell'aeromobile dal R.A.N. per perdita dei requisiti di nazionalità sono pari a €154,93.
5. I diritti per l'annotazione dell'esercenza sul certificato di immatricolazione sono pari a €51,64.
6. Il presente articolo entra in vigore con provvedimento del Direttore Generale in funzione della piena operatività di erogazione delle prestazioni da parte dell'Ente.
7. I diritti per l'annotazione di ipoteca su un aeromobile iscritto nel R.A.N. sono determinati in base alla seguente tabella:

Ammontare Ipoteca	Diritti
Fino a €154.937,06	€103,29
Da oltre 154.937,06 a €7.746.853,48	€361,51
Da oltre €7.746.853,48 a €30.987.413,94	€697,21
Oltre €30.987.413,94	€1.239,49

ART. 43

Dispositivi per l'addestramento a terra

1. I diritti per il rilascio del certificato di qualificazione dei simulatori di volo (Flight Simulator - FS), dei dispositivi di addestramento al volo (Flight Training Device - FTD), dei dispositivi di addestramento alle procedure di volo e di navigazione (Flight and Navigation Procedures Trainer - FNPT) e degli altri dispositivi di addestramento (Other Training Device - OTD) e per la valutazione dell'idoneità dell'operatore del dispositivo secondo quanto è previsto nelle JAR STD, sono determinati come segue:
 - a. FS € 7.746,85
 - b. FTD € 5.164,56
 - c. FNPT tipo II € 5.164,56
 - d. FNPT tipo I secondo art.20
 - e. OTD secondo art.20
2. I diritti per la riconvalida del certificato di qualificazione sono pari al 50% della tariffa di rilascio, fatto salvo il diritto minimo determinato in applicazione dell'art 20.
3. I diritti di cui ai commi 1 e 2 precedenti sono ridotti del 50% per gli esercenti in possesso di certificazione secondo JAR-OPS 1/3 o di riconoscimento ad effettuare l'addestramento di personale navigante, fatto salvo il diritto minimo determinato in applicazione dell'art.20.
4. I diritti per il rilascio dell'approvazione all'esercente o alla scuola di volo ad utilizzare dispositivi di terzi per l'addestramento a terra sono determinati in applicazione dell'art 20.
5. Per il rilascio e la riconvalida del certificato di qualificazione di dispositivi per l'addestramento a terra ubicati all'estero e per l'approvazione agli esercenti o alle scuole di volo alla loro

utilizzazione si applicano le disposizioni dell'art. 1 secondo comma con coefficiente di maggiorazione pari a 2.

6. Il presente articolo entra in vigore con provvedimento del Direttore Generale in funzione della piena operatività di erogazione delle prestazioni da parte dell'Ente.

ART.44

Iscrizione all'Albo della Gente dell'Aria

1. La quota annuale per l'iscrizione all'albo della Gente dell'Aria è pari a €51,64 ed include i diritti per rilascio di certificati, estratti ed altri servizi di segreteria.
2. In caso di non accoglimento della domanda di iscrizione viene rimborsata la metà della quota di cui al comma 1.

PARTE SESTA

DIRITTI SULLA SORVEGLIANZA DELLA COSTRUZIONE DEGLI AEROPORTI

ART.45

Opere Aeroportuali

1. I diritti per la sorveglianza di progettazione e di esecuzione delle opere aeroportuali e per il loro collaudo sono determinati in percentuale sull'importo lordo dell'opera, secondo la seguente tariffa L. I diritti complessivi sono pari alla somma dei diritti per le varie attività di sorveglianza svolte dall'ENAC sulle opere aeroportuali interessate. La tariffa trova applicazione sia per la realizzazione delle nuove opere che per la manutenzione di quelle esistenti.

TARIFFA L

ATTIVITA' SVOLTE	ALIQUEOTE
a) Approvazione Progetti Esecutivi	Tabella A
b) Ingegnere Capo	40% della corrispondente aliquota di Tabella B
c) Alta Vigilanza Lavori	10% della corrispondente aliquota di Tabella B
d) Direzione Lavori	Tabella B
e) Collaudo	Tabella C

TABELLA A : Approvazione Progetti

I = IMPORTO LORDO DELL'OPERA in euro	DIRITTI per EDIFICI IMPIANTI PAVIMENTAZIONI
$I \leq 103.291,37$	2%
$103.291,37 < I \leq 258.228,44$	€2.065,82 + 1% della parte eccedente €103.291,37

258.228,44 < I <= 516.456,89	€3.615,19 + 0,7% della parte eccedente €258.228,44
516.456,89 < I <= 2.582.284,49	€5.422,79 + 0,5% della parte eccedente €516.456,89
2.582.284,49 < I <= 25.822.844,95	€15.751,93 + 0,3% della parte eccedente €2.582.284,49
I > 25.822.844,95	€85.473,61 + 0,2% della parte eccedente €25.822.844,95 milioni

TABELLA B : Direzione Lavori

I = IMPORTO LORDO DELL'OPERA (euro)	DIRITTI per EDIFICI IMPIANTI PAVIMENTAZIONI
I <= 103.291,37	10%
103.291,37 < I <= 258.228,44	€10.329,13 + 2.5% della parte eccedente €103.291,37
258.228,44 < I <= 516.456,89	€14.202,56 + 2% della parte eccedente €258.228,44
516.456,89 < I <= 1.032.913,79	€19.367,13 + 1.6% della parte eccedente €516.456,89
1.032.913,79 < I <= 1.549.370,69	€27.630,44 + 1.4% della parte eccedente €1.032.913,79
1.549.370,69 < I <= 2.065.827,59	€34.860,84 + 1.3% della parte eccedente €1.549.370,69
2.065.827,59 < I <= 2.582.284,49	€41.574,78 + 1.2% della parte eccedente €2.065.827,59
I > 2.582.284,49	€47.772,26 + 1% della parte eccedente €2.582.284,49

TABELLA C: Collaudi (*)

I = IMPORTO LORDO DELL'OPERA (euro)	DIRITTI per EDIFICI IMPIANTI PAVIMENTAZIONI
I <= 10.329,13	€206,58
10.329,13 < I <= 25.822,84	€206,58 + 0,8% della parte eccedente €10.329,13
25.822,84 < I <= 51.645,68	€330,53 + 0,325% della parte eccedente €25.822,84
51.645,68 < I <= 103.291,37	€414,19 + 0,23% della parte eccedente €51.645,68
103.291,37 < I <= 154.937,06	€532,98 + 0,175% della parte eccedente €103.291,37
154.937,06 < I <= 258.228,44	€623,36 + 0,14% della parte eccedente €154.937,06
I > 258.228,44	€767,97 + 0,125% della parte eccedente €258.228,44

(*) Per collaudo in corso d'opera dei lavori detti valori vengono incrementati del 30%

2. L'importo lordo dell'opera è quello definito dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.
3. La liquidazione dei diritti per le attività di cui al punto a) della Tariffa L è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 3.

4. La liquidazione dei diritti per le attività di cui ai punti b), c), d) ed e) della Tariffa L ha luogo a scadenza periodica anticipata, in ogni caso non superiore al trimestre, mediante acconti calcolati sullo stato di avanzamento dell'opera; in ogni caso, all'inizio dei lavori, deve essere corrisposto all'ENAC un importo pari al 10% dei diritti calcolati sull'importo lordo dell'opera.

ART. 46

Programmi, piani di sviluppo e piani regolatori

1. I diritti dovuti all'ENAC per la valutazione e l'approvazione dei programmi, dei piani di sviluppo delle infrastrutture o dei piani regolatori generali degli aeroporti sono determinati in applicazione dell'art. 20. [sono pari al 5% dell'aliquota di Tabella A corrispondente all'importo lordo stimato delle opere previste].

PARTE SETTIMA

DIRITTI SULLA SORVEGLIANZA IN ESERCIZIO DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI

ART. 47

Diritti per le varie attività di sorveglianza

1. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza in esercizio delle infrastrutture aeroportuali sono determinati in applicazione dell'art. 20, in relazione alla durata delle prestazioni per ciascuna delle seguenti attività:
 - a) Certificazione dell'operatività delle infrastrutture aeroportuali;
 - b) Certificazione impianti, macchine, attrezzature, apparecchi e dispositivi aeroportuali;
 - c) Approvazione per le servitù aeronautiche;
 - d) Attività Ispettive.
2. Il presente articolo entra in vigore con provvedimento del Direttore Generale in funzione della piena operatività di erogazione delle prestazioni da parte dell'Ente.

PARTE OTTAVA

DIRITTI SULLA SORVEGLIANZA IN ESERCIZIO DELLE IMPRESE DI ASSISTENZA A TERRA NEGLI AEROPORTI

ART. 48

Riconoscimento

1. I diritti per il riconoscimento dell'impresa di effettuare i servizi di assistenza a terra negli aeroporti italiani, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 18/99, sono determinati in applicazione dell'art. 20, fatto salvo il diritto minimo determinato dalla seguente:

TARIFFA M

Imprese minori:

Rilascio $D = p_{AS} * 0.5 * 10^9$

Imprese maggiori:

Rilascio $D = p_{AS} * 10^9$

2. Ai fini del presente articolo sono considerate maggiori le imprese il cui personale addetto alle attività riconosciute superi le 25 unità.
3. La Tariffa M non si applica alle società di gestione aeroportuale concessionarie ed ai vettori in regime di autoassistenza.

ART. 49

Sorveglianza

1. I diritti annui dovuti all'ENAC per la sorveglianza in esercizio sulle imprese di servizi di assistenza a terra, di cui all'art. 47, sono determinati in applicazione dell'art. 20.

PARTE NONA

DIRITTI SULLA SORVEGLIANZA IN ESERCIZIO DELLE IMPRESE PER I CONTROLLI DI SICUREZZA

ART. 50

Security

1. I diritti per il rilascio e il rinnovo delle attestazioni ad imprese per i controlli di sicurezza (security) sono determinati in applicazione dell'art. 20.
2. Il diritto per il rilascio o rinnovo degli attestati di idoneità per il personale addetto ai controlli di sicurezza è pari a €51,64
3. La tariffa di cui al comma 1 non si applica alle Società di Gestione Aeroportuale concessionarie di tale servizio.

FINE

Valori dei coefficienti delle tariffe

PA	0,00492	(Costruzione aeromobili)
PB	0,00983	(Costruzione motori)
PC	0,00983	(Costruzione eliche)
PD	0,00435	(Costruzioni parti)
PE	0,00619	(Accettazione eliche importate)
PeA	0.922	(Accettazione aeromobili)
PeB1	0,00590	(motori turboalberi elicotteri)
PeB2	0,00542	(motori turboeliche e turbogetti)
PeB3	0,00885	(motori alternativi)
PG	0,00206	(Trasporto pubblico)
PH	0,00492	(Aeromobili non TP)
PDC	0,00522	(DOA)
PPC	0,00522	(POA)
PLC	0,00435	(Imprese di costruzione)
PLM	0,00435	(Imprese di Manutenzione, CVRP,Laboratori)
PLE	0,00435	(Esercenti)
PP	0,00331	(Personale)
PAS	0,00391	(Imprese di assistenza a terra su aeroporti)

LEGENDA

CIT	Certificato Idoneità Tecnica
CN	Certificato di Navigabilità
COTS	Certificato di Omologazione del Tipo Supplementare
CVRP	Centro Verifica Ripiegamento Paracadute
DOA	Design Organization Approval (Approvazione Organizzazione di Progettazione)
FNPT	Flight and Navigation Procedures Trainer (Addestratore alle procedure di volo e navigazione)
FS	Flight Simulator (Simulatore di Volo)
FTD	Flight Training Device (Dispositivo di Addestramento al Volo)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale Aviazione Civile)
JAA	Joint Aviation Authorities
JTSO	Joint Technical Standard Order
La	Lavoro Aereo
OTD	Other Training Device (Altri Dispositivi di Addestramento)
POA	Production Organization Approval (Approvazione Organizzazione per la Produzione)
RAN	Registro Aeronautico Nazionale
Sc	Scuola
Tm	Turismo
TP	Trasporto Pubblico
TPm	Trasporto Pubblico Merci
TPP	Trasporto Pubblico Passeggeri
VTOL	Vertical Take Off and Landing (Velivoli ad Involò Verticale)